

**Conferenza sul diritto sassone  
Cavalese, sabato 22 novembre 2008  
Quarta relazione (seconda pomeridiana)**

**L'antichità della Comunità di Fiemme  
suggerita da alcuni dati archivistici**

**relatore prof. Italo Giordani**

Questa relazione non tratta direttamente il tema oggetto della presente conferenza, cioè il diritto sassone, ma si sofferma su alcune particolarità della storia della Comunità di Fiemme, che non sono prese in considerazione nelle varie pubblicazioni uscite dal 1972 ad oggi<sup>1</sup>. A dir il vero non sono prese in considerazione neppure dal prof. Nicolò Vanzetta nei suoi manoscritti della prima metà dell'Ottocento<sup>2</sup>, né da don Giorgio Delvai nelle sue importanti pubblicazioni tra fine Ottocento ed inizio Novecento<sup>3</sup>, né dallo studioso Giulio Rizzoli sempre ad inizio Novecento<sup>4</sup>. Queste particolarità invece, a parer mio, sono di un certo interesse, tanto da suscitare degli interrogativi e anche qualche ipotesi relativa al tema oggi trattato dai relatori che mi hanno preceduto.

Sono circa 25 i documenti della prima metà del Duecento a noi pervenuti che citano Fiemme o sue località oppure ne parlano espressamente<sup>5</sup>. In particolare in un documento di confinazione del 1234<sup>6</sup> si fa esplicito riferimento ad un atto di oltre cent'anni prima<sup>7</sup>, cioè, in sostanza, ai *patti gebardini* del 1111, anche se di questi ultimi abbiamo solo copie di inizio Trecento.

Pure nel cosiddetto *privilegio enriciano* del 1314 si fa indiretto riferimento a quei *patti* di due-

- 1 Vedi ad esempio Candido Degiampietro, *Storia di Fiemme e della Magnifica Comunità dalle origini all'istituzione dei Comuni*, Cavalese, Comitato sostenitore di pubblicazioni storiche e scientifiche della Valle di Fiemme, 1972 (riedizione, Cavalese, Magnifica Comunità di Fiemme, 1997); Antonio Zieger, *La Magnifica Comunità di Fiemme*, Trento, TEMI, 1973 (rist. con testo rivisto e note aggiunte a cura di A. Boninsegna – I. Giordani, Cavalese, Magnifica Comunità di Fiemme, 1996); Candido Degiampietro, *Cronache fiemmesì attraverso nove secoli*, Calliano, Manfrini, 1975; Candido Degiampietro, *Briciole di storia, di cronaca e momenti di vita fiemmesì*, Villa Lagarina, Pezzini, 1986; Silvana Collodo, *Profilo storico della Magnifica Comunità di Fiemme*, in *Atti del Convegno di Cavalese 30 settembre - 2 ottobre 1988. La Magnifica Comunità di Fiemme dal Mille al Duemila*, Trento, Plus communication, 1991, pp. 19-29.
- 2 Si tratta complessivamente di 21 manoscritti: 4 conservati nell'Archivio della Magnifica Comunità a Cavalese (d'ora in poi AMCF), 14 conservati presso la Biblioteca del Tiroler Landesmuseum Ferdinandeum di Innsbruck, 2 conservati nel "Fondo Pedrotti" presso la Biblioteca Comunale di Bolzano e 1 conservato nell'Archivio parrocchiale di Ziano. I principali manoscritti sono in corso di trascrizione, sistemazione e commento da parte dello scrivente.
- 3 Giorgio Delvai, *Notizie ecclesiastiche della Valle di Fiemme*, Borgo Valsugana, Marchetto, 1884; Giorgio Delvai, *Saggio sullo stato e costituzione politico-amministrativa della valle di Fiemme dagli antichi tempi fino al XIX secolo*, Trento, Monauni, 1885; Giorgio Delvai, *I patti gebardini dei fiemmesì*, Trento, Monauni, [1889]; Giorgio Delvai, *Notizie storiche della valle di Fiemme*, Trento, Scotoni e Vitti, 1891; Giorgio Delvai, *Notizie storiche della Valle di Fiemme*, Trento, Tipografia del Comitato diocesano trentino, 1903 (rist. anast. S. Giovanni in Persiceto, Magnifica Comunità di Fiemme, 1984).
- 4 Giulio Rizzoli, *La comunità generale di Fiemme e i suoi vicini. Studio storico-giuridico*, Feltre, Zanussi, 1904.
- 5 Elenco dettagliato presso lo scrivente, con relativa bibliografia.
- 6 AMCF, capsula K, n° 1.1. Egna, 25 giugno 1234, Doladizza, 26 giugno 1234, Chiusa di Trodena, 27 giugno 1234: definizione dei reciproci confini tra la Comunità di Fiemme da una parte e le Comunità di Egna, Ora, Montagna, Pinzano e Perseica dall'altra. Pubblicato anche in Tullio Sartori Montecroce, *La Comunità di Fiemme e il suo diritto statutario* [traduzione del lavoro di Tullio Sartori-Montecroce, *Die Thal- und Gerichtsgemeinde Fleims und ihr Statutarrecht*, "Zeitschrift des Ferdinandeums für Tirol und Vorarlberg" III, 36 (1892)]. Note al testo, statuti della Comunità di Fiemme e documenti riguardanti la sua storia fino al 1525 a cura di Italo Giordani, Cavalese, Magnifica Comunità di Fiemme, 2002, pp. 337-339.
- 7 Nicolò di Egna, titolare della Giurisdizione allora vescovile di Enn, su incarico del principe vescovo di Trento promuove e controlla la ricognizione dei cippi di confine; il notaio nel documento scrive che essi vengono rinnovati *quod homines dicti domini Nicolai non transeant ultra dictos terminos iam ultra centum annos positos*.

cento anni prima<sup>8</sup>. E poiché nessuno mette in dubbio l'autenticità dei due documenti del 1234 e del 1314, ne consegue che l'esistenza della Comunità di Fiemme è senz'altro attestata per l'inizio del XII secolo, a prescindere dalle difficoltà di collocazione temporale e giuridica dei suddetti *pat- ti*.

In altre parole l'importanza del documento del 1234, col quale si opera una precisa ricognizio- ne dei confini, sta nella riconferma del possesso del territorio di Fiemme riconosciuto ai suoi abi- tanti più di cento anni prima, a dimostrazione che già allora esisteva una Comunità. Questo mio contributo vorrebbe portare alcuni elementi che potrebbero avvalorare quella che, in assenza di documenti, rimane una ipotesi.

## 1.

### **Il primo giorno di primavera**

Qualche anno fa nel corso delle mie ricerche mi aveva molto colpito la seguente frase inserita nelle *Consuetudini* di Fiemme, Libro II, *del civil*, cap. 14<sup>9</sup> (leggo la frase in italiano moderno): “È sta- to osservato e si osserva... che le sottoscritte Regole nominano i giurati il mese di maggio, e preci- samente: Moena due giurati; Predazzo un giurato; Carano un giurato; Trodena un giurato; Daia- no, però il primo giorno di primavera, un giurato; tutti giurati di consiglio”<sup>10</sup>.

Da questo emerge chiaramente che, mentre le altre Regole qui nominate eleggevano i loro giu- rati di consiglio attorno al 1° di maggio, contestualmente all'elezione dei loro regolani di comun, cioè del rappresentante della loro Regola presso lo scario<sup>11</sup>, a Daiano questa elezione avveniva *il primo giorno di primavera*.

Mi sono pertanto posto subito la domanda: “Cosa si intendeva in quello statuto e a quell'epoca con le parole *il primo giorno di primavera*”, oggi coincidente con l'equinozio che cade tra il 20 e il 21 di marzo?

Dopo un breve approfondimento è risultato che a Daiano il giurato della Regola veniva nomi- nato nello stesso giorno in cui in quella villa si eleggevano i due regolani di Regola; poiché que- st'ultima scadenza era nota, si trattava infatti del 22 febbraio, giorno in cui si celebra la festività religiosa della Cattedra di San Pietro, ne conseguiva che per quello statuto e per quell'epoca *il primo giorno di primavera* era il 22 febbraio.

Non nascondo il mio stupore. Come poteva essere quello il primo giorno della bella stagione, circa un mese prima di quanto riteniamo noi? Non c'era altro da fare che verificare quanto scrit- to sui calendari antichi. Perciò, recatomi a Trento alla Fondazione Biblioteca San Bernardino, as- sieme a padre Frumenzio Ghetta di Vigo di Fassa ho consultato i *sacri testi*: dai quali è risultato che era effettivamente così<sup>12</sup>.

I calendari medievali, basandosi su una datazione proposta da Isidoro di Siviglia nel VII secolo e riportata dal monaco Beda il Venerabile nell'VIII secolo, indicavano proprio al 22 di febbraio l'i-

8 AMCF, capsula A, n° 1. Trento, [martedì santo] 2 aprile 1314: il principe vescovo di Trento, Enrico di Metz, riconosce alla Comunità di Fiemme l'antico privilegio di poter liberamente sfruttare le montagne della valle. Tra il resto è scritto: *et multi alii montes que iacent in dicta valle Flemarum, seu in plebatu dicte vallis Flemarum, nostre diocesis tridentine, que iam per ducentos annos per ipsos dictos homines suorumque predecessorum et ultra fuerunt in possessione et ipsos montes tenuerunt et in pacifica possessione steterunt*. Vedi il testo pubblicato in Tullio Sartori Montecroce, op. cit., pp. 348-350.

9 Tullio Sartori Montecroce, p. 250.

10 Per il numero dei giurati di Consiglio vedi il punto 6. C.

11 Per il numero dei regolani di Comun vedi il punto 6. B.

12 Beda il Venerabile, *Bedae presbyteri Anglosaxonis viri eruditissimi De natura rerum et temporum ratione libri duo...*, Ba- silea 1529, fol. 34. Isidoro di Siviglia morì nel 639, il monaco Beda nel 735.

nizio della primavera<sup>13</sup>. Se ne ha conferma anche nei codici conservati a Trento: infatti il *Calendario Adelpretiano* del XII secolo a quella data, oltre all'indicazione della festività, *Katedra Sancti Petri*, riporta le parole *ver oritur*<sup>14</sup>; simile annotazione nel "Martirologio" abbreviato del IX secolo contenuto nel *Sacramentarium Tridentinum*, nel quale al 22 febbraio è scritto: *vernus oritur*<sup>15</sup>.

Quindi, vista la diffusione dei calendari di Isidoro e di Beda, era un fatto abbastanza assodato nella cronologia medievale che il 22 febbraio fosse il primo giorno di primavera.

Stabilito questo, ho verificato la data di elezione dei regolani di Regola anche negli altri paesi di Fiemme, per trovare che anche in tutte le altre Regole, eccettuate quelle di Tesero e di Castello, i regolani di villa venivano eletti il 22 febbraio, *primo giorno di primavera*.

Come mai, e concludo la descrizione di questa prima particolarità, in Fiemme si è scelta, chissà quando, quella data non religiosa, ma laica, come del resto era laica quella del 1° maggio per l'elezione dello scario in occasione degli antichi placiti giudiziari? Da una veloce e parziale indagine sugli antichi statuti delle Regole del Trentino<sup>16</sup>, infatti, è emerso che solo quelle di Rabbi in val di Sole e di Civezzano presso Trento nominavano i loro rappresentanti il *primo giorno di primavera*: per le altre Regole consultate vi sono le più svariate date, la stragrande maggioranza delle quali coincidenti ovviamente con festività religiose.

L'ipotesi è che la data di nomina dei regolani, il 22 febbraio *primo giorno di primavera*, costituisca una scelta piuttosto antica, avvenuta in un periodo in cui una diffusa religiosità e comunque il potere del principe di Trento non avevano ancora condizionato fortemente le istituzioni civili locali.

## 2.

### La successione femminile *ab intestato* (cioè in assenza di testamento)

Una seconda particolarità mi aveva colpito a suo tempo, sempre leggendo le *Consuetudini* di Fiemme, Libro II *del civil*. Infatti al cap. 114<sup>17</sup> intitolato (leggo il testo in italiano moderno) "Della successione *ab intestato* nei beni paterni, materni e fraterni", è scritto: "È stato osservato e si osserva in tutti i paesi della Giurisdizione di Fiemme, ad eccezione del paese di Trodena..., che, se un padre o una madre di famiglia muoiono senza lasciare testamento legittimo e autentico, avendo figli e figlie legittimi e naturali, le figlie legittime e naturali succedono nei beni dell'eredità paterna e materna in modo eguale ai fratelli, non ostante quanto stabilito dallo statuto del principe vescovo di Trento, Libro I, f. 36, cap. 109, che è contrario a questa norma. Lo stesso vale in caso di morte di un fratello o di una sorella che non hanno fatto testamento: gli altri fratelli e sorelle succedono dividendo l'eredità in parti eguali, non facendo differenza tra femmine e maschi, non ostante la disposizione dello statuto di Trento sopra nominato, f. 36, cap. 117, sotto la rubrica "De successione lineae transversalis".

Tenendo conto che anche nel paese di Castello, Giurisdizione tirolese e non vescovile, valeva la medesima norma<sup>18</sup>, e che invece a Trodena, Giurisdizione vescovile, e a Stramentizzo, Giurisdizio-

13 Scrive Beda; "Isidorus nanque, hispaniensis episcopus, hyemem IX calendas decembres [= 23 novembre], ver VIII calendas martias [= 22 febbraio], aestatem IX calendas iunias [= 24 maggio], autumnum X calendas septembres [= 23 agosto] habere dixit exortum." Però Beda, a dir il vero, consiglia il calendario dei Greci e dei Romani, per il quale la primavera iniziava addirittura il VII Idus februarias [= 7 febbraio!].

14 Hyginus Rogger, *Monumenta Liturgica Ecclesiae Tridentinae Saeculo XIII Antiquiora*, Trento 1983-84, vol. I (*Testimonia chronographica ex codicibus liturgicis*), p. 266.

15 Ibidem, p. 284.

16 Fabio Giacomoni (a cura di), *Carte di regola e statuti delle comunità rurali trentine*, voll. 3, Milano 1991.

17 Tullio Sartori Montecroce, p. 278.

18 Italo Giordani – Tarcisio Corradini, *La giurisdizione di Castello di Fiemme e lo statuto del 1605*, Trento [Castello di Fiemme], [Comune di Castello-Molina di Fiemme], 2006, cap. 76 a p. 96.

ne tirolese, si applicava la normativa del *maso chiuso*, mentre a Capriana e a Valfloriana, sempre Giurisdizione tirolese, le donne non ereditavano nulla, nemmeno la vedova senza figli<sup>19</sup>, questa disposizione nello statuto di Fiemme di perfetta uguaglianza tra maschi e femmine, che attesta una secolare tradizione in epoca medievale, ha dell'incredibile.

Fino all'entrata in vigore delle legislazioni moderne non sono certamente molti i luoghi e gli statuti in cui si ritrova parità di diritti, specie in campo economico, tra donna e uomo, come in Fiemme. È un fatto che gli storici del diritto dovrebbero spiegare, visto che finora ne ha accennato solamente il Sartori Montecroce<sup>20</sup> 120 anni fa. Così come gli storici del diritto dovrebbero spiegare:

- a) come fosse possibile l'esistenza nello statuto tirolese di Castello, quindi in Fiemme, di tre normative diverse di successione *ab intestato*, tutte e tre riconosciute e rispettate: quella di Castello per l'appunto, quella degli abitanti tedeschi di Stramentizzo e quella delle Regole di Capriana e Valfloriana; cosa inconcepibile nel codice civile di uno Stato moderno;
- b) come fosse possibile, in base allo statuto di Fiemme, applicare una norma in aperto contrasto, dichiarato per iscritto, con lo statuto del principe vescovo di Trento (sarebbe come se oggi una Provincia autonoma come la nostra avesse nel suo statuto una norma in aperto e dichiarato contrasto con la legge nazionale e in ultima analisi con la Costituzione).

Il fatto che in seguito la normativa sulla successione *ab intestato* sia in parte cambiata<sup>21</sup>, col togliere un terzo dell'eredità da assegnare esclusivamente ai maschi, per mantenere la divisione in parti eguali degli altri due terzi, non cambia il dato di fatto: certamente questa consuetudine non era recente, non poteva cioè essere stata introdotta dopo la istituzione del Principato, la cui legislazione al riguardo era assai più restrittiva nei confronti delle donne.

Ipotizzo quindi che questa particolarità prettamente giuridica, ma dal consistente valore economico, sia piuttosto antica, comunque precedente all'introduzione del diritto romano nella successione *ab intestato* nel Principato di Trento.

Ma c'è di più. Che l'uguaglianza giuridica tra maschi e femmine sia stata in Fiemme una invecchiata e acquisita consuetudine, lo confermano i seguenti tre fatti, per quanto sporadici come numero, ma importantissimi nella loro testimonianza:

- 1) In un documento del 1466 a Carano<sup>22</sup> si attesta la presenza ad un'assemblea di Regola della vedova Margherita, come *vicina capofuoco*.
- 2) Nel 1505 la *strega* Ursula *Strumeckera* di Trodena<sup>23</sup> racconta di essere stata *saltara*, cioè vigilante comunale delle campagne.
- 3) Nel 1516/17 Tomasina figlia del defunto notaio Bartolomeo Braitto è *massara* cioè amministratrice della chiesa di San Leonardo a Cavalese<sup>24</sup>.

Alla luce di questi dati documentari è quindi necessaria un'ulteriore riflessione sull'antichità della Comunità di Fiemme, che dovrebbe superare la discussione sulla veridicità della datazione o sulle interpolazioni dei cosiddetti *patti gebardini* del 1111.

19 Ibidem, cap. 77 e cap. 78 a p. 98.

20 Tullio Sartori Montecroce, pp. 122-123.

21 Richiesta della Comunità con approvazione del principe vescovo Carlo Emanuele Madruzzo del 25 maggio 1658.

22 Archivio parrocchiale di Carano, pergamena n° 10 del 9 maggio 1466. Nell'elenco dei *vicini* presenti all'assemblea di Regola si trova *dona Malgarita uxor quondam leorgii Martini*.

23 Italo Giordani, *Processi per stregoneria in valle di Fiemme: 1501, 1504-06*, Trento, Alcione, 2005: processo contro Ursula *Strumeckera* di Trodena, p. 158: "... quod unquam tempore vite aliud malum non fecit, nisi una vice, dum fuit saltara...".

24 Archivio parrocchiale di Cavalese, *Protocollo del notaio Francesco Ianuici fu Orlandino di Cazzano di Gandino* (BG), ff. 213r-214r: "... nos Franciscus de Cazzano et dona Tomasina filia quondam ser Bartolamey de Beraitis, habitantibus in dicta villa de Cavalesio, tamquam gubernatores, masari et canepari fabrice ecclesie Sancti Leonardi de Cavalesio... agentes nomine prefate fabrice dicte ecclesie...".

### 3.

#### L'edificio delle prigioni e la sua chiave

In ogni Giurisdizione antica vi erano:

- il luogo dove si amministrava la giustizia, cioè il *banco della reson*<sup>25</sup>;
- il luogo ove almeno temporaneamente erano detenute le persone arrestate, cioè le *prigioni*;
- il luogo dove veniva eretta la *forca* per l'esecuzione delle pene capitali; questo se si trattava di una Giurisdizione di *mero et mixto imperio*, cioè con un tribunale abilitato a sentenziare sia in ambito civile che in ambito penale.

In Fiemme la Giurisdizione vescovile aveva competenza civile e penale; invece quella tirolese di Castello aveva solo competenza civile, mentre per il penale dipendeva da quella di Enn e Caldiff a Egna.

Quindi nella Giurisdizione vescovile di Fiemme vi erano:

- il luogo per l'amministrazione della giustizia, che era il *banco della reson* in piazza a Cavalese, di fronte al palazzo vescovile;
- il luogo per la detenzione degli arrestati, che era l'edificio delle *prigioni* anticamente situato in piazza a Cavalese, alle spalle del *banco della reson*, verso sera;
- il luogo per le esecuzioni dove veniva eretta la *forca*, che dal 1480 circa in poi era situato sui *Dossi di Marisaggio*, cioè sui dossi al margine meridionale dell'odierno campo di calcio qui a Cavalese<sup>26</sup>.

Fin qui sarebbe tutto chiaro. Però sono rimasto ancora una volta sorpreso quando, leggendo l'elenco delle *romanie* pagate dalle Regole di Cavalese-Varena, Carano e Daiano al principe di Trento, elenco redatto negli anni 1418-1420<sup>27</sup>, ho trovato scritto che tra gli edifici paganti vi era la *domus carceris comunis*, cioè l'edificio delle carceri della Comunità.

Com'era possibile che in una Giurisdizione con un giudice nominato dal principe di Trento le prigioni, invece di appartenere all'*Officio* del tribunale, appartenessero alla comunità degli abitanti, i quali per esso pagavano le tasse al signore territoriale?<sup>28</sup> Senza contare che, stando a quanto prescrivono le *Consuetudini* di Fiemme, Libro III, *del Criminal*, dal cap. 7 al cap.19<sup>29</sup>, anche la scelta dei carcerieri e il loro salario era a carico della Comunità e delle sue Regole.

Non c'è dubbio che il principe di Trento tentasse in tutti i modi di abolire questa stortura: infatti, verso il 1490, quando erano in attività il capitano Vigilio Firmian e il giudice Domenico Zen (quelli dei processi per stregoneria), le prigioni situate in piazza nell'edificio della Comunità vennero abbandonate e, in sostituzione, venne ricavata una cella nel piano terra del palazzo vescovi-

25 Infatti troviamo il *banco della reson* non solo a Cavalese, Giurisdizione vescovile, ma anche a Moena, sempre Giurisdizione vescovile, nel quale paese il giudice si recava due volte all'anno in occasione dei *placiti* per amministrare la giustizia agli abitanti delle Regole di Predazzo e di Moena. Ovviamente il *banco della reson* si trovava anche a Castello, Giurisdizione tirolese, situato in località *Valinor* (Italo Giordani – Tarcisio Corradini, op. cit., nota a p. 49).

26 Fino al 1476 la *forca* si trovava poco più in là, sul *Dos di Marmolaia* situato allora nella Regola oggi nel Comune di Castello. Poiché infatti sotto Mainardo II, conte del Tirolo, e fino al 1314 le due Giurisdizioni erano unite, la *forca* era stata eretta nel paese ove si trovava il fortilizio fatto erigere dal conte a Castello. Dopo la divisione delle due Giurisdizioni nel 1314, non aveva più senso che le sentenze capitali emanate dal tribunale vescovile di Cavalese venissero eseguite sul territorio della Giurisdizione tirolese di Castello. Però ci vollero circa 170 anni e qualche lunga lite per spostare la *forca*. Vedi Tullio Sartori Montecroce, op. cit., p. 126, nota 78.

27 Archivio di Stato di Trento (d'ora in poi ASTn), *Archivio del Principato vescovile* (d'ora in poi APV), sez. lat., capsula XII, n° 17, f. 7r.

28 Annoto, per inciso, che quell'edificio, dato che pagava le *romanie*, era esistente prima dell'occupazione della valle da parte di Mainardo, conte del Tirolo, avvenuta a partire dal 1268, sotto il quale i nuovi edifici non vennero certamente iscritti nel registro di quelli soggetti a tassazione a favore della Mensa vescovile.

29 Tullio Sartori Montecroce, pp. 290-293.

le, fatto restaurare ed ingrandire dal principe vescovo Udalrico Frundsberg tra il 1490 ed il 1493, anno della sua morte proprio a Cavalese<sup>30</sup>.

L'edificio delle prigioni della Comunità, più volte ricordato nei documenti<sup>31</sup>, venne in seguito riutilizzato a piano terra come sede del *fondaco*, cioè del magazzino dei grani, e al piano superiore come luogo per le riunioni ristrette della Comunità. Ad inizio Ottocento, quando Cavalese venne attraversata dalla nuova strada commerciale, l'edificio venne demolito e al suo posto venne eretta una fontana; oggi c'è solo una piazzetta<sup>32</sup>.

Ma a dir il vero la cosa più interessante e sorprendente era che lo scario aveva materialmente in mano le chiavi delle prigioni. In altre parole: il signor giudice di nomina principesca, che a norma dello statuto di Fiemme già doveva accettare la presenza dello scario e dei giurati della valle a tutte le udienze, sia civili che penali, pena la loro nullità, quando voleva incarcerare qualcuno doveva in pratica chiedere allo scario se per favore apriva la prigione per rinchiudervi e custodirvi la persona arrestata. E questo, si badi bene, anche dopo che la prigione fu ricavata nel palazzo vescovile! Sembra incredibile, ma le chiavi della cella situata nell'interno del palazzo di proprietà del principe vescovo di Trento erano saldamente in mano allo scario della Comunità di Fiemme. Come non meravigliarsi!

Invano il principe si mosse per togliere questo inusitato privilegio, che andava contro la sua altissima autorità, lui che aveva ricevuto direttamente dall'imperatore le immunità e il diritto di amministrare la giustizia; vedi a questo proposito le sue durissime lettere negli anni 1481, 1482 e 1501<sup>33</sup>, che però non ebbero alcun effetto, tant'è vero che l'ultimo scontro tra il vicario vescovile e lo scario della Comunità di Fiemme riguardo a questo privilegio è addirittura dell'anno 1793<sup>34</sup>.

Cosa se ne può dedurre? Che il diritto della Comunità di Fiemme, tramite i suoi rappresentanti, di possedere l'edificio delle prigioni e le chiavi delle stesse, nonché il diritto di poter e dover presenziare a tutte le udienze processuali, ed ancora, ne accenno solamente, il diritto alla celebrazione dei *placiti* cioè delle udienze di amministrazione sommaria della giustizia due volte all'anno, il 1° maggio e l'11 novembre a San Martino, già codificato nei *patti gebardini* del 1111, fanno ipotizzare un insieme di consuetudini assai antiche che il potere del principe vescovo, sopravvenuto evidentemente in seguito, non riuscì mai a scalzare.

#### 4.

### Le investiture effettuate dalla Comunità di Fiemme

La Comunità di Fiemme, come è noto, era oggetto di investitura e infeudazione: basti pensare ai secolari diritti di pascolo sulle paludi della val d'Adige, tra Caldaro e Ora, per 40 giorni tra la metà di marzo e il 23 aprile, San Giorgio, documentati fin dal 1185<sup>35</sup>. Ma come quarta particolarità

30 Vedi Italo Giordani, *Note d'archivio sul palazzo vescovile di Cavalese ora sede della Magnifica Comunità di Fiemme*, "Studi Trentini di Scienze Storiche", Sez. I, LXXXV (2006), pp. 172-174.

31 Vedi ad esempio, in AMCF, *Urbani della Comunità*, n° 1, il registro delle *romanie* del 1584 ai ff. 66-67: il commerciante Geronimo de Rozi, *chromero piemontese in Cavales*, paga le *romanie* per la casa *la qual già era nominata la "Casa della Preson"*, che gli era stata affittata dalla Comunità.

32 Vedi quanto racconta in merito Candido Degiampietro, *Cronache...*, pp. 21-25.

33 ASTn, APV, sez. lat., capsula XII, n° 102: lettere del 24 settembre 1481, del 22 aprile 1482 e dell'8 giugno 1501. Nella lettera del 1482 il principe, tra il resto, afferma: "... *nos eciam habeamus et suscepimus regalia nostra a Sacro Romano Imperio et iurisdictionem civilium et criminalium a quo talis superioritas dependet. Nescimus qua fronte huiusmodi superioritatem usurpare velitis...*".

34 AMCF, capsula V, n° 5. Fra il 16 e il 19 aprile 1793 il vicario vescovile Giuseppe Foglia emette e poi ritira il mandato allo scario Andrea Chiocchetti di Moena per la consegna delle chiavi delle prigioni (al fine di incarcerare certo Pietro Monsorno di Varena per furto), dopo una vivace protesta scritta del vicescario Giuseppe Antonio Tomasi di Cavalese, che reclama il rispetto di quanto prescritto dalle *Consuetudini* di Fiemme, Libro III, *del Criminal*, cap. 7 e cap. 9.

35 Che gli *uomini di Fiemme* avessero questo diritto per infeudazione vescovile è ricordato per l'appunto in un docu-

metto in evidenza il fatto che la Comunità di Fiemme risulta già da prima del 1245<sup>36</sup> una istituzione in grado di promuovere delle investiture, se non proprio delle infeudazioni, e successivamente delle locazioni perpetuali nei confronti di privati e di singole Regole.

Che si sia trattato di investiture e non di semplici affitti, è comprovato dal fatto che alla metà dell'Ottocento, quando venne emanata ed entrò in vigore la legge sulla *reluizione* degli oneri feudali<sup>37</sup>, tali Regole o privati investiti dalla Comunità di Fiemme ebbero la possibilità e il grande vantaggio di riscattare il terreno o il maso oggetto dell'investitura.

Va chiarito che rispetto ad un bene oggetto di investitura o infeudazione giuridicamente si distingueva tra *dominio diretto*, che era la titolarità del bene, e il *dominio utile*, che era lo sfruttamento del bene. Il primo era dell'infeudante, che dall'investitura ricavava una rendita o in natura o in denaro, il secondo dell'infeudato, tenuto al pagamento annuale dell'onere pattuito nell'investitura. La particolarità era data dal fatto che l'infeudato, cioè chi aveva il *dominio utile*, poteva anche vendere il bene oggetto dell'investitura, con l'unica condizione che il nuovo proprietario fosse soggetto al pagamento annuale dell'onere.

A dir il vero in Fiemme, con l'applicazione della legge sulla *reluizione* degli oneri feudali, il risultato economico più evidente si ebbe con l'abolizione delle decime. Infatti nel febbraio 1849 il "capitale nobile" complessivo gravante sui raccolti (patate escluse) a titolo di decima venne stimato in circa 63.000 fiorini in valuta tirolese<sup>38</sup>. Questa elevata somma di denaro era così distribuita: una gran parte andava ai conti Firmian<sup>39</sup>, parte alla Parrocchia di Cavalese<sup>40</sup>, parte ai conti Zenobio titolari della Giurisdizione di Castello<sup>41</sup>, parte ai conti d'Arsio<sup>42</sup>, parte alla Canonica di Predazzo<sup>43</sup>, parte ai conti Spaur<sup>44</sup>, parte ad altri<sup>45</sup>. La Regola maggiormente penalizzata dall'imposizione delle decime era quella di Predazzo<sup>46</sup>.

Tornando alle investiture, i principali masi e terreni dei quali la Comunità di Fiemme aveva il *dominio diretto* erano i seguenti<sup>47</sup>:

- i due masi di San Lugano<sup>48</sup>;

---

mento del 1185 (ASTn, APV, sez. lat., capsula LVIII, n° 2a: *Carta castris de Walvenstaini et Arsii*). Ma a questo proposito vedi in AMCF anche i documenti dell'8 dicembre 1247 e dell'11 febbraio 1257 (in copia del 1322) conservati in capsula G, n° 1. La capsula G è pressoché interamente dedicata alle vertenze con le comunità della val d'Adige relativamente all'uso di questo antichissimo diritto. I due documenti del 1247 e 1257 sono pubblicati in TULLIO SARTORI MONTECROCE, pp. 341-343.

36 AMCF, capsula L, n° 1.1. Cavalese, lunedì 27 novembre 1245: la Comunità di Fiemme investe Martinello di Latemar del maso Ronco (o *Rauth*). Pubblicato in Tullio Sartori Montecroce, pp. 339-340.

37 Patente imperiale del 7 settembre 1848, con regolamento attuativo per il Tirolo ed il Vorarlberg del 17 agosto 1849.

38 Questo e i successivi dati sono ricavati da un prospetto steso nel febbraio 1849 (AMCF, Nuova Registratura, n° 58: *Atti della Deputazione distrettuale di Cavalese relativa ai rilievi per la reluizione degli aggravi reali*).

39 Cioè 27.000 fiorini circa, di cui: Tesero 5.700 circa; Varena 4.600 circa; Cavalese 4.500 circa; Panchià 3.200 circa; Ziano 2.800 circa; Carano 2.500 circa; Predazzo 2.500 circa; Capriana 1.000 circa.

40 Cioè 16.400 fiorini circa, di cui: Daiano 4.200 circa; Castello 2.600 circa; Carano 1.800 circa; Tesero 1.600 circa; Cavalese 1.400 circa; Ziano 1.200 circa; Panchià 1.100 circa.

41 Cioè 3.600 fiorini circa, tutti raccolti a Trodena.

42 Cioè 3.500 fiorini circa, di cui circa 2.000 raccolti a Castello e circa 1.400 a Cavalese.

43 Cioè 3.400 fiorini circa, ovviamente tutti raccolti a Predazzo.

44 Cioè 2.200 fiorini circa, raccolti tutti a Carano.

45 Ad esempio: la chiesa di San Nicolò a Predazzo 930 fiorini circa; la Regola feudale di Predazzo 890 fiorini circa (per acquisto dai conti Firmian nel 1797); la canonica di Tesero 700 fiorini circa; la chiesa di Predazzo 450 fiorini circa; etc.

46 La Regola di Predazzo era complessivamente gravata per 11.200 fiorini circa. Seguiva: Tesero 8.000 circa, Cavalese 7.600 circa, Carano 6.500 circa, Castello 5.100 circa, Varena 4.600 circa, Panchià 4.400 circa, Daiano 4.300 circa, Ziano 4.000 circa, Trodena 3.600 circa, etc. Si noti che questa graduatoria avrebbe un ordine diverso se fosse stilata in proporzione al numero degli abitanti delle singole Regole.

47 Tutti i contratti di investitura più recenti sono riportati negli appositi registri conservati in AMCF, *Investiture e locazioni*, 1 (1685-1744), 2 (1743-1825), 3 (1744-1839, in gran parte copia del precedente).

48 La prima citazione del maso di San Lugano (perché fino a tempi recenti era uno solo) si ha in un processo testimo-

- il maso Pausa<sup>49</sup> sul monte Zisa;
- il maso Pausa a Doladizza lungo la strada<sup>50</sup>;
- il maso Caviola<sup>51</sup>
- e il maso Ronco Marzolo<sup>52</sup> nel Comune di Trodena;
- il maso *Cucal*<sup>53</sup> in Comune di Anterivo;
- il maso Rover<sup>54</sup>
- e il monte Gua<sup>55</sup> nel Comune di Capriana;
- i masi di Cadino<sup>56</sup> in Comune di Castello;
- il bosco e pascolo di Rauth e Unterrauth oltre il Lavazé<sup>57</sup> nel Comune di Nova Ponente;
- un pascolo e un bosco sul monte Cauriol<sup>58</sup> in Comune di Pieve Tesino;
- il maso Brigadoi<sup>59</sup>,
- il maso Belvedere<sup>60</sup>

---

niale del 1402, quando l'affittuario del maso, Paolo del Rauth, ricorda il documento di investitura del maso a suo padre Enrico il 9 dicembre 1352 (AMCF, capsula K, n° 16.2). Il maso di San Lugano è citato nell'elenco dei *fuochi* del 1503 (Italo Giordani, *Processi...*, op. cit., p. 48); e anche nel *quadernollo* con un'annotazione del 1546 (TULLIO SARTORI MONTECROCE, op. cit., p. 163). Un maso venne riscattato nel 1851 dal *Beneficio Muratori* e l'altro da Maddalena Trettel.

49 La prima investitura pervenuta è del 2 marzo 1614 in AMCF, *Pergamene*, n° 59; altra del 1640 in capsula O, n° 15.67.

50 Questo maso (comprendente: "casa, stabbio, caneva, stalla, campi, prato, orto e chiesa") fu riscattato nel 1851 da Carlo Demanega.

51 Si tratta del più noto toponimo di *Malghette* sul monte Comp. La proprietà venne riscattata nel 1851 dagli eredi di Biagio Casagrande.

52 Si tratta dell'attuale Maso Pezza, riscattato nel 1851 da Unterhauser Maria. La relativa documentazione, che si trova in AMCF, capsula L, n° 5, è attualmente irreperibile. La prima citazione del maso è in un processo testimoniale del 1402 (AMCF, capsula K, n° 16.2), quando è affittato già da otto anni a Cristano del fu Domenico di Trodena. Una investitura del 2 maggio 1521 è in AMCF, *Pergamene*, n° 11. Il maso è citato anche nel *quadernollo* del 1534 (Tullio Sartori Montecroce, op. cit., p. 164).

53 Il maso a *Cucal*, nella Regola di Anterivo, è ricordato nell'*urbario* della pieve di Santa Maria di Cavalese del 1509, f. 54r e in quello del 1585, f. 85r (registri acquistati nel 2006 dal *Comitato sostenitore di studi storici e scientifici della valle di Fiemme* e consegnati dallo scrivente all'Archivio della Comunità a Cavalese il 4 giugno 2008).

54 La prima investitura nota risale al 1339 (AMCF, capsula O, n° 2, ora irreperibile). Il maso è citato nel *quadernollo* del 1534 (Tullio Sartori Montecroce, p. 163). Altre investiture in AMCF, *Pergamene*, n° 44, n° 69 e n° 92, rispettivamente del 9 giugno 1599, dell'8 luglio 1618 e del 29 giugno 1637. Inoltre vi sono le copie dei rinnovi della locazione alle date 14 maggio 1439, 11 dicembre 1479 e 28 marzo 1486 (Archivio parrocchiale di Capriana, Fascicolo con n° 9 documenti, dal 1358 al 1509, copiati e tradotti in tedesco nella prima metà del Cinquecento da Enrico Völkl, sacerdote e beneficiario di Bolzano, ff. 7vr-16v). Il maso è citato anche nell'elenco dei *fuochi* del 1503 (vedi Italo Giordani, *Processi...*, p. 48).

55 La più antica investitura pervenuta è del 3 giugno 1358 (documento attualmente di proprietà privata e in precedenza conservato in AMCF, capsula O, n° 3). Di questo contratto esiste anche una copia in tedesco (vedi Archivio parrocchiale di Capriana, Fascicolo con n° 9 documenti, op. cit. ff. 1r-3v.). Per il monte Gua le successive investiture pervenute sono elencate Italo Giordani – Tarcisio Corradini, pp. 31-33. Il monte Gua fu riscattato nel 1851 dal Comune di Capriana.

56 In AMCF, capsula O, vi sono numerose investiture a partire da quella del 28 gennaio 1494. Masi, prati e pascoli riscattati nel 1851 da vari privati.

57 Oltre al già citato documento del 1245, sempre in AMCF, capsula L, si trovano molti documenti successivi, sia quelli di investitura sia quelli relativi alle secolari vertenze con la Regola di Nova Ponente. Il maso è citato nel *quadernollo* del 1546 (Tullio Sartori Montecroce, p. 163) con riferimento ad un rinnovo del 14 aprile 1539 (AMCF, capsula I, n° 1.14).

58 La prima attestazione è in AMCF, capsula I, n° 1: Cavalese, 8 luglio 1342, copia di un documento dell'8 luglio 1295, con cui la Comunità investe i rappresentanti del Primiero del suo pascolo sul monte Cauriol. Altra documentazione in AMCF, *Miscellanea*, n° 45, dell'11 dicembre 1560, oltre a n° 57-61 e 63-64 del 1576-1579 per una vertenza.

59 La prima investitura pervenuta è del 1512 (AMCF, capsula O, n° 10). Il maso è citato nel *quadernollo* del 1534 con riferimento ad un atto del 13 febbraio 1480 (Tullio Sartori Montecroce, p. 161). Altre investiture in AMCF, *Pergamene* n° 48, n° 78, n° 101 e n° 133, rispettivamente del 5 aprile 1603, del 6 aprile 1625, del 27 aprile 1644 e del 4 febbraio 1663. Il maso venne riscattato nel 1851 dalla vedova Caterina Morandini.

60 Il maso è citato nel *quadernollo* del 1534 in riferimento ad un documento d'investitura del 20 gennaio 1480 (Tullio Sartori Montecroce, p. 161). Altra investitura del 24 aprile 1602 in AMCF, *Pergamene*, n° 47.



- e il maso Bordella<sup>61</sup> sul monte Viesena;
- il bosco Toazo<sup>62</sup> a Forno;
- il maso Costa Medil<sup>63</sup> a Medil;
- e i pascoli Aloch, Alochet<sup>64</sup> tutti in Comune di Moena; etc.

Della maggior parte di questi beni nel 1851 la Comunità perdettero il possesso ed essi, a termini di legge, passarono in proprietà a chi aveva allora il loro *dominio utile*.

Rimane da chiarire come mai la Comunità di Fiemme fosse proprietaria di terreni e masi fuori, per così dire, della propria area di competenza, cioè dei propri confini giurisdizionali. Mi riferisco al maso Rover e al monte Gua, posti nella Giurisdizione tirolese di Castello; al maso Rauth situato nella Giurisdizione di Nova Ponente al di là dello spartiacque; ma soprattutto al pascolo e bosco sul monte Cauriol, allora nella Giurisdizione di Castel Ivano in Valsugana, con uno sconfinamento ben oltre il crinale, come attesta il confine oggi esistente tra i Comuni di Ziano e di Pieve Tesino<sup>65</sup>.

Una possibile spiegazione potrebbe essere che i confini collocati tra le varie Giurisdizioni della valle e quelle circostanti, evidentemente di epoca posteriore, non abbiano rispettato i confini delle proprietà preesistenti; è infatti assai improbabile che questi *sconfinamenti* siano avvenuti successivamente.

Tutti e quattro questi territori e masi, infatti, sono di proprietà molto antica e molto antichi sono i primi documenti a noi pervenuti della loro investitura da parte della Comunità. Mi sembra quindi plausibile spiegare questo fatto dando valore ad una altrettanto antica esistenza della nostra Comunità che in qualche maniera, prima dell'avvento dei nuovi signori e della determinazione di più moderni confini, ne era proprietaria.

## 5.

### La fienagione collettiva sulla Bellamonte

Le praterie della Bellamonte, località anticamente detta *la Montorféna* o *Montorfàna* e assai più spesso *la Monte del feno* [*dell'huomeni di Fiemme*], non erano situate nel territorio di qualche Regola (che, a rigor di logica, dovrebbe essere stata quella di Predazzo), ma erano considerate a tutti gli effetti territorio esclusivo della Comunità di Fiemme. I suoi confini erano: a mattina le proprietà tirolesi della Giurisdizione di Egna (Carigole, Cheta e Dossazzo); a mezzogiorno il torrente Travignolo; a sera il monte Viesena; a settentrione lo stesso monte Viesena, le molte *pezze* segabili di proprietà della Comunità, il Monte Campo e il Monte Lusìa affittati alla Regola di Moena ed infine il Zocaré<sup>66</sup> della Comunità. Alle particolarità riguardanti queste praterie comunitarie accen-

61 La prima investitura è del 30 agosto 1614 in AMCF, *Pergamene*, n° 62; un'altra ivi al n° 111 del 16 aprile 1651 e al n° 146 del 24 febbraio 1669.

62 Il bosco venne riscattato nel 1851 dal Comune di Forno.

63 Il maso è citato nel *quadernollo* nel 1534 con riferimento ad un atto del 17 gennaio 1480 (Tullio Sartori Montecroce, p. 161). Se ne parla anche in AMCF, *Miscellanea*, n° 79, documento del 29 luglio 1589. Altra investitura del 17 febbraio 1664 in AMCF, *Pergamene*, n° 137.

64 In AMCF, capsula E, n° 7, vi è, in data 24 settembre 1597, l'investitura alla Regola di Moena dei monti "Alloco, Allochetto, Formigai, Soppiazzo, Valbona, Toal da foia e Campo". I monti, sotto la voce "Zocaré, Aloch e Lusìa", vennero riscattati nel 1851 dal Comune di Moena.

65 Il monte Cauriol venne venduto dalla Comunità per 1.934 fiorini al conte Wolchenstein il 18 marzo 1866. Nel luglio 1849 viene così descritta: "Montagna ossia malga nominata Capriolo, della capacità di armente n° 100, con bosco di pezzi e larici; confinante a mattina con la comunità di Pieve [Tesino], a mezzodi il fiume Vanoi, a sera Coppola malga di detta comunità, a settentrione la alpi di Fiemme" (AMCF, Commissione distrettuale per lo svincolamento della gleba in Cavalese, n° 1 *Nozioni dal n° 1 al n° 187*; n° 2 *Nozioni dal n° 188 al n° 134*)

66 La parte prativa del Zocaré appartenente alla Comunità venne diviso in proprietà tra i quattro quartieri con atto redatto a Cavalese domenica 22 luglio 1657 (pergamena dell'Archivio comunale di Tesero).

na solamente il Sartori Montecroce<sup>67</sup>, ma esse meritano qualche approfondimento.

Della Bellamonte trattano esplicitamente sia il capitolo 6 del *quadernollo* del 1533-1534, sia i capitoli 50-58 delle *Consuetudini*, Libro I, *del comun*<sup>68</sup>. La gestione della Bellamonte era affidata allo scario, che ne esercitava la custodia tramite i saltari delle singole Regole e ne stabiliva modi e tempi di utilizzo; però la proprietà dei singoli prati era di privati abitanti nelle Regole di Fiemme. Quando la fienagione, tra fine luglio e fine settembre, era terminata, lo scario decretava l'apertura al libero pascolo, che terminava a primavera inoltrata.

E qui sta la prima particolarità: dal libero pascolo sulla Bellamonte erano espressamente esclusi i *vicini* della Regola di Moena. Per questa esclusione si può proporre come buona motivazione il fatto che Moena avesse montagne sue proprie, tra cui Campo e Lusìa in affitto. A dir il vero, sembra che di fatto (e non di diritto) ne fosse esclusa anche la Regola di Trodena, sia perché il suo saltaro non è nominato fra quelli che, a turno, dovevano sorvegliare i prati, sia per la distanza; ma forse anche per Trodena valeva la motivazione che aveva montagne sue proprie, come esplicitamente scritto nel *privilegio enriciano*. In questo caso però sarebbe strano che ne avesse invece diritto Predazzo visto che era investita in esclusiva del *Monte Feudale*.

Ma perché Moena ne era esclusa? Non c'è risposta. Il problema non viene chiarito nemmeno da un documento del 1522, col quale, nonostante che *fin da tempi così antichi che non si trova memoria contraria gli uomini di Moena, trovati a pascolare su tali praterie, vennero sempre pignorati*, viene concesso a quei *vicini* un pascolo parziale e determinato<sup>69</sup>. Non regge neppure l'ipotesi che ne fosse esclusa perché, quando la Bellamonte venne divisa, Moena non faceva parte del *rotolo* dei quartieri, nei quali entrò nel 1318, perché lo stesso dovrebbe valere per Predazzo; a meno che, quest'ultima Regola, non vi fosse stata ammessa per la sua dichiarata povertà, come espressamente raccontato in quel documento di rideterminazione dei quartieri del 1318<sup>70</sup>.

Ma la vera particolarità sta nel fatto che *la Monte del Feno* era divisa fra privati. Appare cioè contraddittorio, come sostiene anche il Sartori Montecroce, che lo scario, rappresentante di tutti i *vicini* della Comunità, avesse la gestione delle praterie, le quali erano però proprietà di privati, che per il resto potevano acquistare, vendere o affittare a piacimento. Una spiegazione tuttavia è possibile.

La *Montorfèna*, indubbiamente in antico territorio comunitario goduto collettivamente, come dimostra la permanenza in proprietà comunitaria di una lunga serie di importanti *pezze segabili*, venne ad un certo punto divisa, non sappiamo quando. E non sappiamo neppure come: se cioè sia stata divisa direttamente tra i *vicini* o se sia stata divisa tra i quartieri, come avvenuto per il Zocaré nel 1657, e quindi successivamente tra i *vicini* delle singole Regole componenti quei quartieri, come avvenuto nel 1661 per la Regola di Tesero riguardo alla parte del Zocaré toccale quattro anni prima<sup>71</sup>.

Queste due particolarità riguardanti la Bellamonte, l'esclusione di Moena e la gestione scariale, rimandano comunque a tempi assai antichi; non solo a prima del 1318, come visto prima, dato che fin allora Moena non faceva parte del *rotolo*, ma anche a prima dell'occupazione della valle da parte di Mainardo, conte del Tirolo nella seconda metà del Duecento.

67 Tullio Sartori Montecroce, pp. 88-90.

68 Tullio Sartori Montecroce, rispettivamente pp. 154-156 e 223-226. Vi è pure l'elenco delle numerose *pezze segabili* collegate con *le monti* e che andavano in *rotolo* fra i quattro quartieri.

69 "...*ab antiquo, cuius temporis hominum memoria in contrarium non reperitur, homines de Moiena inventos super dictis petiis pasculantes semper pignoratos fuisse*". Il documento, ora di proprietà privata, era collocato in AMCF, capsula M, n°3. Cavalese, mercoledì 20 gennaio 1522: in seguito ad una sentenza arbitrale i vicini di Moena possono pascolare sulla *Montorfana*, però solo in determinate *pezze* e in un tempo determinato.

70 Vedi AMCF, *Pergamene*, n° I, pubblicato in Tullio Sartori Montecroce, pp. 350-354.

71 Archivio comunale di Tesero, Atti cartacei, n° 2, *Distribuzione d'incolti l'anno 1641* (con aggiunta dell'anno 1661:) *Divisione del Monte Zocaré*.

**NB:** lascio per ultimo il n° 6, perché è il più lungo e il più complesso; motivi di tempo non ne consentono la lettura, ma verrà pubblicato negli atti come se fosse stato presentato al pubblico a viva voce.

## 6.

### **Il numero dei *regolani di villa*, dei *regolani di comun* e dei *giurati***

Nel raccontare la storia di Fiemme ci si imbatte in altri non piccoli problemi, dati dal numero dei *regolani di villa*, che, complessivamente per 11 paesi, passò da 25 che erano nel Trecento a 29 nel 1782; dal numero dei *regolani di Comun*, che da 8 nel Trecento passò a 9 nel 1674; dal numero dei giurati di banco e di consiglio, rispettivamente 4 e 10, invariati nel tempo, ma con la particolarità di una strana distribuzione tra le varie Regole. Vediamo nel dettaglio.

#### **A. I *regolani di villa***

Nel nostro territorio provinciale, e non solo, ogni paese per quanto piccolo aveva il suo o i suoi rappresentanti-amministratori, anche perché diversamente la convivenza civile sarebbe stata impossibile. L'incarico ovunque aveva durata annuale. Generalmente bastava una persona, talvolta due; e nella maggior parte delle Regole del Trentino vi era anche il cosiddetto *regolano maggiore*, nella persona del principe vescovo o suo rappresentante oppure nella persona del nobile giurisdicente<sup>72</sup>.

Nella Comunità di Fiemme, tanto per cambiare o per non smentire la sua diversità, fino al 1564 vi erano 8 Regole, col seguente numero di *regolani di villa*: 4 per Cavalese-Varena, 4 per Tesero, 4 per Moena; poi 3 per Trodena, 3 per Carano e 3 per Predazzo; infine 2 per Daiano e 2 per Castello; totale 25. Nel 1564 la Regola di Cavalese-Varena si divise e vennero assegnati 3 *regolani di villa* a Cavalese e 2 a Varena. Infine nel 1780 anche Tesero si divise con la creazione delle nuove Regole di Panchià e di Ziano: a Tesero 3 *regolani di villa*, a Panchià e a Ziano due *regolani* ciascuna: totale 29.

Di fronte a questo elenco, le domande sono: “Come mai in Fiemme vi era un numero di *regolani di villa* diverso per le singole Regole e così alto? Come mai in Fiemme non vi è mai stato in nessuna Regola un *regolano maggiore* come rappresentante dell'autorità vescovile?”

Provo a rispondere solo alla seconda domanda: troppo antichi e numerosi i *privilegi* ottenuti dalla Comunità di Fiemme sia dal principe di Trento sia dal conte del Tirolo per giustificare la presenza di un *regolano maggiore* rappresentante del principe e quindi non eletto dalla popolazione.

Per quanto riguarda invece il diverso numero dei regolani nelle varie ville, oggetto della prima domanda, la ipotetica differenza di popolazione nei singoli paesi nel momento in cui si crearono queste istituzioni, ma non si sa quando, non è una spiegazione sufficiente.

Ma sui *regolani di villa* c'è un'altra interessante particolarità, la data della loro elezione. Mentre, come abbiamo visto sopra, le altre Regole li eleggevano il *primo giorno di primavera*, cioè il 22 febbraio, le due Regole di Castello e di Tesero (e poi di Panchià e di Ziano), li eleggevano il 29 settembre, festività fino a qualche decennio fa del solo arcangelo Michele (mentre oggi lo è anche per Gabriele e Raffaele).

Perché questa differenza nell'ambito di una Comunità che sia di nome sia di fatto ha operato per secoli in modo unitario? Anche in questo caso non so rispondere. La suggestiva ipotesi che la

---

<sup>72</sup> Vedi in proposito *A norma di regola. Le comunità di villaggio trentine dal medioevo alla fine del '700*, a cura di Mauro Nequirito, Trento 2002, p. 45.

data diversa per Castello e Tesero, località indubbiamente antiche visti i ritrovamenti archeologici, sia una conseguenza del fatto che presso i Longobardi fossero particolarmente venerati San Michele e San Giorgio (a quest'ultimo è dedicata la chiesa di Castello), a parere mio non è sufficiente.

Si potrebbe inoltre obiettare che queste indicazioni sul numero e sulla data di elezione *dei regolani di villa* siano problemi inesistenti e che si tratti di dati di scarsa rilevanza. A mia volta obietto che la diversità fa sempre sorgere interrogativi, anzi, che è soprattutto notando le differenze come in questo caso che si evidenziano aspetti a prima vista poco appariscenti.

### B. I *regolani di Comun*

Se le differenze tra le Regole di Fiemme e le altre Regole e Comunità trentine riguardassero solo i *regolani di villa*, forse si potrebbe soprassedere. Ma nella Comunità di Fiemme le singole Regole, eccettuate quelle di Predazzo e di Moena, eleggevano ogni anno anche dei propri *regolani di Comun*, cioè i rappresentanti delle singole Regole presso lo scario e suoi collaboratori. Con la precisazione che sia la Regola di Cavalese-Varena sia la Regola di Tesero avevano diritto a due *regolani di Comun*, mentre le altre Regole ne avevano uno solo.

Anche qui pongo due domande: “Perché la Regola di Moena non ebbe mai il *regolano di comun* e Predazzo lo ebbe solo nel 1674?” “Perché le Regole di Cavalese-Varena e di Tesero avevano 2 *regolani di Comun*, quindi una maggior forza in caso di discussione e votazione<sup>73</sup>, e le altre Regole solo uno?”

I documenti del Duecento e del Trecento possono fornire una plausibile spiegazione ad ambedue le domande. In realtà i *regolani di Comun* erano i rappresentanti dei quattro *quartieri* in cui dai tempi più antichi era divisa la Comunità per quanto riguardava il sistema di rotazione per l'uso dei pascoli collettivi di montagna. Nel 1270<sup>74</sup> i quartieri, ovviamente 4 come dice il nome, erano formati: il primo dalla Regola di Cavalese-Varena (2 *regolani*), il secondo dalla Regola di Tesero (2 *regolani*), il terzo dalle Regole di Castello e di Trodena (2 *regolani*) e il quarto dalle Regole di Carano e Daiano (2 *regolani*): cioè esattamente la situazione sopra descritta, valida fino al 1674.

È notevole però il fatto seguente. Negli anni 1315-1318 la composizione dei *quartieri* venne rifatta, anche se con parecchie difficoltà, con l'inclusione parziale nella rotazione dei pascoli alpini delle Regole di Predazzo e di Moena fino allora escluse. Tuttavia il numero dei *regolani di Comun* rimase invariato, tant'è vero che il nuovo quartiere formato da Carano, Castello e Trodena ebbe 3 *regolani di comun*, mentre il nuovo quartiere formato da Daiano, Predazzo e Moena ne ebbe solamente 1, quello di Daiano per l'appunto; le due Regole di Predazzo e Moena rimasero senza rappresentante: Moena non lo ebbe mai e a Predazzo ne fu concesso uno solo nel 1674.

Anche in Primiero vi era una simile rappresentanza, costituita dai 4 *marzoli* delle singole Regole, pure istituzione assai antica; e vi era qualcosa di simile anche in altre comunità di valle che come tali e con le loro istituzioni non sono giunte fino a noi.

Quindi il numero e la distribuzione dei *regolani di Comun* forse non rappresentano un problema, ma senz'altro una bella documentazione di una istituzione antica, funzionale alla necessità di coordinare l'attività pastorale e la fienagione sul terreno alpino comune.

### C. I *giurati*

Il giurato o i giurati erano una istituzione che esisteva in parecchie comunità antiche, anche sotto nome diverso; avevano compiti di rappresentanza delle loro comunità e molto spesso compiti di esazione fiscale per conto del signore territoriale.

<sup>73</sup> I *regolani di Comun* avevano diritto di voto nell'elezione annuale dello scario.

<sup>74</sup> Assemblea della Comunità a Cavalese, domenica 27 luglio 1270. Documento in *Codex Wangianus. I cartulari della Chiesa trentina (secoli XIII-XIV)*, a cura di Emanuele Curzel e Gian Maria Varanini, Bologna 2007, pp. 1123-1124, n° 9\*.

In Fiemme i giurati sono espressamente nominati nei *patti gebardini* del 1111, quando già allora si concorda che nell'amministrazione della giustizia, effettuata due volte all'anno, ai placiti del 1° maggio e dell'11 novembre, San Martino, e presieduta dal *gastaldione* inviato dal principe, era obbligatoria la presenza dei giurati di nomina locale.

Perciò troviamo sempre nei secoli seguenti in Fiemme la presenza dei giurati quando si amministrava la giustizia, anche dopo che il vicario, a partire dalla prima metà del Trecento, divenne stabile in valle e quando perciò le udienze erano assai più frequenti. Fin qui tutto chiaro. La cosa diventa più complessa scendendo nei dettagli ed esaminando il numero e il tipo di giurati e la data della loro elezione.

Nella Giurisdizione vescovile di Fiemme si eleggevano ogni anno 10 giurati di Consiglio e 4 giurati di Banco. I primi erano presenti obbligatoriamente alle udienze dei processi penali ed avevano anche compiti di esazione fiscale per conto del principe nelle rispettive Regole. I secondi erano presenti obbligatoriamente a tutte le udienze processuali, sia civili sia penali.

Questi ultimi erano eletti il giorno 11 novembre, San Martino, 2 nella Regola di Cavalese-Varena e 2 nella Regola di Tesero. I 10 *giurati di Consiglio*, invece, erano così distribuiti: 2 per la Regola di Cavalese-Varena; 2 per la Regola di Tesero e 2 per la Regola di Moena; 1 per ciascuna delle altre Regole (Predazzo, Daiano, Carano, Trodena). Nella Regola di Castello, che faceva parte della Giurisdizione tirolese, ovviamente non si poteva eleggere un giurato per la Giurisdizione vescovile. I *giurati di Consiglio* di Cavalese-Varena e di Tesero erano eletti il giorno 11 novembre, San Martino; quello di Daiano, come già visto, era eletto il 22 febbraio *primo giorno di primavera*; tutti gli altri venivano eletti il 1° maggio.

Anche in questo caso sorprende da una parte la presenza di due categorie di giurati, quelli *di Banco* e quelli *di Consiglio*; dall'altra il fatto che i *giurati di Banco* fossero competenza esclusiva delle Regole di Cavalese-Varena e di Tesero; dall'altra ancora il fatto che Cavalese-Varena, Tesero e Moena avessero 2 *giurati di Consiglio* e tutte le altre Regole solo uno. Quest'ultimo fatto è comprensibile per Moena, dato che in occasione dei *placiti* il giudice si recava anche in quella Regola, quindi era necessaria l'assistenza nelle udienze di più di una persona. Ma perché la Regola di Cavalese-Varena e la Regola di Tesero avevano una differenza così marcata sia nel numero sia nella data di elezione?

Tento una spiegazione: in occasione dei *patti gebardini* vengono inviate a Bolzano a prendere accordi col principe 4 persone di Fiemme, una per ciascuno dei seguenti paesi: Cavalese, Cadrubio, Varena e Tesero; e queste 4 persone vanno a sottoscrivere, a nome delle loro comunità, dei *patti* che hanno valenza sia giuridica sia fiscale.

Ritengo che queste 4 persone siano state proprio i giurati di quei paesi e che tale precedente abbia fortemente condizionato poi l'istituzione dei giurati come ci appare successivamente codificata. Quando infatti Cadrubio come paese a sé stante si spopolò nella prima metà del Quattrocento e venne assorbito da Cavalese, ecco che le Regole di Cavalese-Varena e di Tesero mantennero una specie di *privilegio*, costituito dal fatto che le altre Regole non avevano avuto rappresentanti alla sottoscrizione dei *patti*. È ragionevole supporre che proprio per questo motivo solo queste due Regole ebbero i *giurati di Banco* e un numero doppio di *giurati di Consiglio*, tutti eletti a San Martino. Se poi ricordiamo quanto detto sopra, che cioè le medesime Regole avevano anche un numero doppio di *regolani di Comun*, tale ipotesi viene ancor più rafforzata.

Rimane il fatto di una organizzazione articolata e complessa, che ben difficilmente avrebbe potuto sorgere e formarsi sia sotto Mainardo, conte del Tirolo nella seconda metà del Duecento, sia sotto il Principato vescovile dal 1314 in poi, quando la valle di Fiemme gli venne restituita dai Tirolesi. La celebrazione dei *placiti* in Fiemme, continuata per secoli, ci rimanda necessariamente ad istituzioni più antiche, precedenti ai *patti* del 1111.

## Conclusione

Di fronte a queste 6 documentate particolarità della Comunità di Fiemme, in un certo senso anche problematiche, pongo a me stesso, come forestiero, col medesimo stupore di tanti anni fa, la domanda: “Ma cosa aveva di particolare questa Comunità, così piccola e insignificante rispetto ai grandi poteri di un principe vescovo di Trento e di un conte del Tirolo, così lontana dai grandi traffici commerciali e dai centri culturali, per riuscire ad ottenere prima e a mantenere poi una serie di cosiddetti *privilegi* consuetudinari per così tanti secoli?”

Forse la spiegazione sta ancora nella sua origine, su cui però non abbiamo alcuna documentazione diretta, ma solo indizi come quelli sopra esposti, che vanno ulteriormente approfonditi, inquadrandoli però in una realtà assai più complessa, quale quella dei diritti feudali di cui si è parlato in questo convegno.